

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/12/2021 n. 1681

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE, SITO A SERRA SAN QUIRICO IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI, 4 - PARERE FAVOREVOLE.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTO CHE:

- con nota prot. n. 7278 del 13/10/2021, assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 37908 del 13/10/2021, il Comune di Serra San Quirico ha trasmesso per conto della Ditta Brutti Mario, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto, in via Località San Giovanni, 4;

- con nota prot. n. 38874 del 20/10/2021, l'Unità Operativa Tutela del Paesaggio e Vigilanza del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di Serra San Quirico ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso previsto per il 12/12/2021;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 39731 del 29/10/2021, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“Sono stati esaminati, gli elaborati sotto elencati, relativi ai lavori in oggetto:

- 1) Nota trasmissione del Comune di Serra San Quirico prot. n. 7278 del 13/10/2021 (ns. prot. n. 37908 del 13/10/2021);*
- 2) Domanda di autorizzazione, datata 08/10/2021;*
- 3) Asseverazioni tecnica di rito, datata 08/10/2021;*

- 4) SCIA, datata 30/09/2021;
- 5) Relazione paesaggistica;
- 6) Relazione Tecnica Illustrativa, con calcolo volumi e dati catastali;
- 7) Relazione Tecnica Integrativa;
- 8) Corografia e stralci cartografici vari;
- 9) Documentazione fotografica;
- 10) Elaborato grafico – planimetria, piante, prospetti e sezioni (stato di attuale)
- 11) Elaborato grafico – planimetria, piante, prospetti e sezioni (stato futuro);

Considerato che l'intervento ricade in una zona soggetta a:

- Legge 431/85 – D.M. 21/09/1984.

Il progetto prevede la demolizione di due locali accessori in adiacenza al fabbricato principale di civile abitazione e la successiva realizzazione di un pergolato a due falde, con struttura in legno e manto di copertura in coppi. La superficie utile lorda del pergolato è di mq. 18,00, con un'altezza in gronda di ml. 2,20 ed al colmo di ml. 2,90.

Negli elaborati progettuali e nella richiesta comunale il nuovo volume definito come "pergolato" ed inquadrato dal punto di vista edilizio come pertinenza dell'edificio principale in ossequio al Regolamento delle opere edilizie minori approvato dal Comune. Fermo restando quindi la competenza comunale in ordine alla verifica di conformità alle norme del PRG, il volume in progetto, posto in aderenza all'edificio, pur presentando una struttura in legno, ha una sovrastante struttura in tavolato con impermeabilizzante e copertura stabile in coppi. In tal senso, si ritiene che l'opera sia ascrivibile, quanto a tipologia, alla fattispecie di un vero e proprio porticato (cfr. fra tutte Sentenza Consiglio di Stato sez. VI n. 306/2017), da quantificare con il volume del fabbricato, nel rispetto della normativa regionale e comunale vigente in materia.

Tenuto conto di quanto sin qui esposto, e limitatamente ai soli aspetti paesaggistici, considerato che il portico, realizzato con struttura in legno e sovrastante copertura in coppi tradizionali su tavolato, si integra con la tipologia del fabbricato rurale, armonizzandosi con il contesto paesaggistico dell'area tutelata, oltre ad essere per gran parte coperto dal terrapieno retrostante al fabbricato;

Per quanto sopra esposto, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un portico presso un fabbricato di civile abitazione, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 13 part. 247, in quanto compatibile con i vincoli e le prescrizioni paesaggistiche insistenti sulla zona."

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 39731 del 29/10/2021 la scrivente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Serra San Quirico, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e

Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 29/10/2021, il parere vincolante doveva essere reso entro il 18/11/2021 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 4, comma 6, D.P.R. n. 139/2010);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta Relazione Istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Ditta Brutti Mario in Comune di Serra San Quirico - Località San Giovanni, 4;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione paesaggistica*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Dott. Fabrizio Basso, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia ovvero, se più breve,

per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

- la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 409 del 28/04/2020 con cui si conferisce al Dott. Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'Area 4.4 "Governo del Territorio" del Settore IV dal 01/05/2020 al 31/12/2021, con delega di funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta area di attività come specificate nella sopra citata determinazione;

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO, inoltre, che non si necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

D E T E R M I N A

I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di manutenzione straordinaria di un immobile di civile abitazione, nel Comune di Serra San Quirico, Località San Giovanni, 4, proposte come da istanza trasmessa dalla Ditta Brutti Mario con nota prot. n. 7278 del 13/10/2021, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 37908 del 13/10/2021, nel rispetto dei contenuti della suddetta relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio, trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata.

II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...".



Provincia
di Ancona

III. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, al Comune di Serra San Quirico e al richiedente.

IV. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.

V. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.

VI. Di dare atto che ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.

VIII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.

IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 09/12/2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi



Provincia
di Ancona

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2021/968